

REGOLAMENTO (CEE) N. 2143/90 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 906/90 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione del Belgio, con il regolamento (CEE) n. 906/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1627/90⁽⁴⁾, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in detto paese ;

considerando che le misure eccezionali sono in vigore dal 12 aprile 1990 ; che, in base al numero medio degli animali oggetto di domande fra il 12 aprile 1990 e il 6 giugno 1990, il numero degli animali interessati dalle misure considerate nel presente regolamento può essere fissato a 46 000 suini grassi per settimana ; che, tenuto conto dell'entità dell'epizoozia e segnatamente della sua durata nonché, di conseguenza, della portata degli sforzi necessari per il sostegno del mercato, oltre che delle circostanze sopravvenute dopo il 18 giugno 1990, sembra opportuno che detti sforzi siano ripartiti fra la Comunità e lo Stato membro interessato ; che a tal fine è opportuno prevedere l'acquisto da parte della Comunità di tre quarti degli animali presentati, fino a un massimo di 34 500 suini grassi ; che, quale contropartita, è opportuno autorizzare il Regno del Belgio ad acquistare almeno un quarto dei capi ai medesimi prezzi e in base alle medesime condizioni applicate per quelli acquistati a spese della Comunità ;

considerando che le misure veterinarie sono state rivedute in modo tale che, dal 13 luglio 1990, il Regno del Belgio ha cominciato a ripopolare gli allevamenti con suinetti nella zona sorvegliata, ad esclusione di una zona in cui sono stati recentemente individuati nuovi focolari ; che occorre pertanto tener conto di tale cambiamento ai fini dell'applicazione delle misure di sostegno del mercato per quanto riguarda l'acquisto di suinetti grassi nella zona in questione, alle stesse condizioni sopra indicate per i suini

grassi ; che di conseguenza il numero di suinetti da acquistare può essere fissato entro un massimo di 4 000 capi la settimana ;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 906/90 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 1

1. Dal 13 luglio 1990, l'organismo d'intervento del Belgio procede ogni settimana all'acquisto, a spese della Comunità dei tre quarti degli animali oggetto di domande di acquisto presentate nel corso di una settimana e fino a un massimo di 34 500 suini vivi di peso superiore a 110 kg in media per partita e di 3 000 suinetti di peso superiore a 25 kg in media per partita.

Tuttavia, gli acquisti oggetto di domande presentate fino all'8 giugno 1990 incluso per un totale di 109 000 suinetti grassi e di 330 000 suini grassi sono presi a carico dalla Comunità.

2. Il Regno del Belgio è autorizzato a procedere all'acquisto, a sue spese, ai prezzi fissati all'articolo 4 del presente regolamento e alle condizioni contemplate nel paragrafo precedente, di almeno 11 500 suini grassi e 1 000 suinetti grassi.»

2. Il paragrafo 1 dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Possono essere acquistati soltanto i suini allevati nella zona sorvegliata di cui all'allegato II della decisione 90/161/CEE e i suinetti allevati nella zona di cui all'allegato del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 13 luglio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 58.